

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i>	» 3
Art. 3 - <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	» 3
Art. 4 - <i>Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa</i>	» 4
Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 4

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 5
Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 5
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i>	» 6
Art. 9 - <i>Articolazione della tariffa: utenze domestiche</i>	» 6
Art. 10 - <i>Articolazione della tariffa: utenze non domestiche</i>	» 6

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - <i>Riduzioni</i>	» 8
Art. 12 - <i>Riduzioni per i pensionati AIRE</i>	» 9
Art. 13 - <i>Agevolazioni</i>	» 9
Art. 14 - <i>Cumulo riduzioni</i>	» 10
Art. 15 - <i>TARI giornaliera</i>	» 10
Art. 16 - <i>Tributo provinciale</i>	» 10

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 17 - <i>Dichiarazione</i>	» 11
Art. 18 - <i>Riscossione</i>	» 12

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 19 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 12
Art. 20 - <i>Rimborsi</i>	» 13
Art. 21 - <i>Ravvedimento</i>	» 13
Art. 22 - <i>Interessi</i>	» 14
Art. 23 - <i>Piano Finanziario</i>	» 14
Art. 24 - <i>Obblighi di trasparenza</i>	» 14
Art. 25 - <i>Istanza di contestazione</i>	» 14

....

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 26 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 15
Art. 27 - <i>Contenzioso</i>	» 15
Art. 28 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	» 15
Art. 29 - <i>Clausola di adeguamento</i>	» 15

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.

Art. 3

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;

- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di energia elettrica, acqua, gas e non arredati;
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

Art. 5

Base imponibile della tassa

La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, si applica una riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6

Determinazione della tariffa

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

ART. 7

Copertura dei costi del servizio

La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019.

Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, così come previsto dalla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020.

Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 8

Piano finanziario

Il piano economico finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.

Il piano economico finanziario è composto da:

- a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
- b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario;

L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

Agli effetti della determinazione del tributo, locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e la loro destinazione:

Locali adibiti ad abitazione di nuclei familiari:

1	NUCLEO 1 PERSONA
2	NUCLEO 2 PERSONE
3	NUCLEO 3 PERSONE
4	NUCLEO 4 PERSONE
5	NUCLEO 5 PERSONE
6	NUCLEO 6 PERSONE O PIU'

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato paramtrate al numero di occupanti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione (ovvero alla data di approvazione della lista di carico, ovvero ad altra data), con calcolo di conguaglio in caso di variazioni di suddetto numero in corso d'anno.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà

5. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, di uno o più componenti del nucleo in case di riposo, lavoro o studio in altra regione o all'estero, ecc. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.

6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la

residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (o altra durata).

7. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti in n.1 (una) unità;

9. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.

Art. 10

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

Locali adibiti ad altro uso:

CATEGORI A	TIPOLOGIA DI UTENZA
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, IMMOBILI DI ENTI PUBBLICI.
2	CINEMA E TEATRI.
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA.
4	CAMPEGGI, LAVAGGI SEL SERVICE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI.
5	STABILIMENTI BALNEARI.
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE
9	CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO.
10	OSPEDALI, LABORATORI DI ANALISI.
11	UFFICI, AGENZIE.
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI.
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRI, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI.
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCHI, PLURILICENZE.
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI.
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ESTETISTA.
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO.
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE.
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI.
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB.

23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE.
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE, GELATI DA ASPORTO.
25	SUPERMERCATI, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZE AL TAGLIO.
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI.
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB.

1. Per la classificazione delle *utenze non domestiche* il Comune adotta le categorie sopra definite. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non si possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. Detto tributo è applicato, con riferimento all'attività principale, anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito, ecc.) – ancorché ubicate in luoghi diversi del territorio comunale – fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali, amministrativi, ecc.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11

Riduzioni

Premesso che la tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato, la stessa viene applicata in misura ridotta nei seguenti casi:

abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi di legge *riduzione della tariffa del 15%*.a condizione che dimostri di effettuarne il recupero, mediante attestazione del soggetto che vi provvede;

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 12

Riduzioni per i pensionati AIRE

1. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 80 del 23/05/2014, sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è applicato in *misura ridotta di due terzi*.
2. Per usufruire del beneficio, il contribuente ha l'obbligo di presentare apposita dichiarazione corredata di tutta la documentazione richiesta dalla legge, al fine di permettere agli Uffici

Comunali di effettuare le dovute verifiche.

3. La trasmissione della dichiarazione di cui al comma precedente va effettuata entro il 30 giugno (o diverso termine previsto dalla normativa vigente) dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'applicazione della riduzione. Non saranno considerate valide le dichiarazioni non corredate della documentazione richiesta dalla legge.
4. Le dichiarazioni effettuate oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, se ritenute valide, saranno efficaci dall'anno successivo a quello per il quale se ne richiedeva l'applicazione.

Articolo 13 – Agevolazioni

Per le *utenze domestiche sul tributo* si applica :

- un'agevolazione *del 25%, per handicap* a condizione che venga presentato attestato di invalidità civile del 100% e attribuzione dell'indennità d'accompagnamento debitamente certificato dalla competente commissione sanitaria ASL;
- un'agevolazione *del 10%* per le utenze che praticano il *compostaggio domestico*, La pratica del compostaggio, avviata su richiesta dell'interessato, deve essere documentata dallo stesso e verificata dal gestore.
- un'agevolazione *del 30% per le abitazioni tenute a disposizione* per uso stagionale a condizione che l'immobile non sia locato e sia munito di un contratto di energia elettrica ad uso domestico non residenziale;

Per le *utenze non domestiche* sul tributo si applica:

- un'agevolazione *del 30%* per le attività ortofrutta ed aree scoperte;
- un'agevolazione *del 15%* per le attività di bar e ristorazione;
- *specifica agevolazione anno 2020: le utenze non domestiche*, a causa dell'emergenza Covid-19, potranno beneficiare di un'agevolazione *pari al 25%* commisurata all'obbligato periodo di chiusura dell'esercizio commerciale disposto dai provvedimenti adottati dal Governo.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 14

Cumulo riduzioni

Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può usufruirne al massimo di una scelta tra quelle più favorevoli.

Art. 15

TARI giornaliera

La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione

Art. 16

Tributo provinciale

Ai soggetti passivi della TARI di cui all'art. 2, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 17

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:

- a) il servizio postale;
- b) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune;
- c) *e-mail* "tributi1msgc@virgilio.it"

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate

- rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

6. La dichiarazione di cessata occupazione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 6, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 18

Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F/24).

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 3 (tre) rate con cadenza bimestrale. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 18 è inferiore ad € 10.00 (dieci).

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC) di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13 e degli interessi legali e le spese di notifica.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 19

Verifiche e accertamenti e sanzioni

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti (TARI) ed al presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi 696, 697 e 698 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013.

Con delibera della Giunta Comunale a norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.

Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Gli avvisi di accertamento saranno emessi in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'emissione.

Il Comune può altresì rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro un termine fissato.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Art. 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12.00 (dodici).

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21

Ravvedimento

La legge di Bilancio 2020, abrogando il comma 1 bis dell'art. 13 del D.Lgs. n.472/1997, ha ampliato la platea dei tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell'istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali.

Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

- il tributo non versato (o non versato completamente)
- la sanzione
- gli interessi

Con il ravvedimento operoso si può accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione alle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione.

L'istituto è applicabile qualora:

- la violazione non sia già stata constatata dall'Amministrazione competente;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d'accertamento , di cui l'interessato sia a conoscenza.

Art. 22

Interessi

La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale.

Arti. 23

Piano finanziario

1. Il piano economico finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.
2. Il piano economico finanziario è composto da:
 - a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
 - b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
3. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario;
4. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
5. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 24

Obblighi di trasparenza

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, il gestore aggiorna i contenuti informativi presenti nel sito internet, nei documenti di riscossione e nelle altre comunicazioni verso gli utenti, secondo le scadenze dettate dall'Autorità.

Articolo 25
Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'*utenza*, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Gestore risponde in forma scritta all'istanza, entro 30 giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 26
Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 .

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10.00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate

Art. 27
Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e ss.mm.ii.

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 28
Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 29
Clausola di adeguamento

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Con il presente regolamento viene abrogato il precedente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di

referimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.